

**ORIGINALE**

**ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE**  
REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.30 del 27 gennaio 2012.

“Approvazione disegno di legge: ‘Norme in materia di pubblicazione tramite la rete Internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e locale’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370 e successive modifiche;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n.5 concernente, tra l’altro, disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche;

VISTO il disegno di legge: ‘Norme in materia di pubblicazione tramite la rete Internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e locale’ predisposto dall’Assessorato regionale dell’Economia (Allegato “A”);

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell’Assessore regionale per l’Economia,

**D E L I B E R A**

di approvare il disegno di legge: ‘Norme in materia di pubblicazione tramite



la rete Internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e locale' nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".


IL SEGRETARIO

(M. G. Nicoletti)



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)



AM

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 27-1-12 ALLEGATO A PAG. 1

"Norme in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e locale."

## Relazione

La predisposizione del presente disegno di legge nasce dall'esigenza di dare concreta attuazione al principio secondo il quale i dati prodotti dalle istituzioni pubbliche nell'espletamento delle loro funzioni appartengono alla collettività e, quindi, devono essere resi disponibili e riutilizzabili. In questo modo viene incrementata la trasparenza degli organismi pubblici nonché la partecipazione e la collaborazione tra pubblico e privato.

Tale "liberazione dei dati" è agevolata dall'accessibilità alle informazioni mediante l'utilizzo delle tecnologie telematiche, che, tuttavia, possono esplicare pienamente i loro effetti positivi solamente se sono intese come "bene comune" e, soprattutto, se i dati pubblici sono considerati come "beni comuni", identificando come tali, pertanto, non solo i beni materiali ma anche quelli immateriali che costituiscono un patrimonio collettivo di una comunità.

In tale ottica la Regione siciliana è già intervenuta con la legge 5 aprile 2011 n. 5 che, recependo il Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), assicura e regola la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, utilizzando - con le forme più appropriate - le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della pubblica amministrazione.

Inoltre la Sicilia, è stata tra le prime regioni a fornire set di dati in formato aperto per il portale italiano sugli open data ([www.dati.gov.it](http://www.dati.gov.it)) varato dal governo nazionale il 18 ottobre 2011.

Con il presente disegno di legge si intende compiere un ulteriore passo avanti verso questo nuovo paradigma amministrativo in cui acquista un ruolo strategico la pratica che prende il nome di Open Data, che consiste nel rendere i dati delle amministrazioni pubbliche accessibili a tutti sul web, in formato aperto, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino l'utilizzo, l'integrazione e il riuso, seppur nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente (come specificato all'articolo 2).

Ciò implica un ripensamento del ruolo del settore pubblico in cui l'originario concetto di trasparenza - circoscritto al diritto di accesso agli atti e ai documenti per coloro che avessero specifico e concreto interesse - ha subito un'evoluzione a seguito degli interventi normativi succedutesi e dell'innovazione tecnologica.

Il presente disegno di legge parte quindi dall'assunto che se i dati sono pubblici, devono essere resi disponibili in quanto è diritto dei cittadini potervi accedere e riutilizzarli. Tale principio è esplicitato all'art. 2, comma 1, e declinato dall' art. 50, comma 1 (disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni), del Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) a cui devono attenersi tutti gli enti pubblici. Esso consiste nella possibilità, per soggetti pubblici e privati, "di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge" (art. 1, lett. o). In particolare l'art. 12 sancisce che "le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione". Inoltre, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad assicurare "la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale" (art. 2) e "i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati" (art. 50).

Il legislatore statale è poi intervenuto con il Dlgs. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) che, all'art. 11, ha introdotto una nuova concezione di



IL SEGRETARIO

*Officina*

trasparenza (c.d. "totale") intesa come "accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (...)", prevedendo, in tal modo, una nuova posizione qualificata in capo ai cittadini, rispetto all'azione degli enti, con lo "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

Con l'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo al Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs. 235/2010) tale nuova posizione giuridica del cittadino è stata ulteriormente rafforzata introducendo un nuovo obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche, facendolo assurgere a vero e proprio diritto soggettivo: il nuovo comma 1-bis dell'art. 52, infatti, afferma che le pubbliche amministrazioni devono promuovere "progetti di elaborazione e di diffusione dei dati pubblici di cui sono titolari", nonché assicurarne la pubblicazione "in formati aperti", al fine di "valorizzare e rendere fruibili" i dati stessi.

Alla luce del quadro legislativo sopra delineato si può quindi affermare che non si concretizza un'effettiva trasparenza se l'amministrazione regionale non realizza l'accessibilità totale a tutte le informazioni formate e raccolte nell'esercizio della propria attività.

A ciò si aggiunge il ruolo fondamentale che riveste il riutilizzo delle informazioni pubbliche non solo come mezzo per un approccio più trasparente dell'azione pubblica verso cittadini e imprese, ma anche per lo sviluppo economico e sociale del territorio, come affermato a livello comunitario dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo che ha definito i dati pubblici come "un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali".

Tali dati sono di grande utilità in quanto caratterizzati da affidabilità, imparzialità, completezza e raccolta nel lungo periodo: pertanto, se vengono resi accessibili in modalità "open" costituiscono un servizio pubblico e, per le imprese che intendono riutilizzarli, un'occasione di sviluppo in quanto consentono di sfruttarne il potenziale, contribuendo, così, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

Anche la Regione siciliana - nonché gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza- raccolgono, producono, riproducono e diffondono un'ampia gamma di informazioni e dati in molti settori di attività (ad esempio informazioni e dati di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico). Inoltre, spesso, le informazioni e i dati rivestono una particolare importanza anche per il contenuto "dinamico" (si pensi, ad esempio, ai dati relativi al traffico), poiché dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti dipende il valore economico.

La Regione Siciliana, nella consapevolezza che i dati pubblici rappresentano un patrimonio comune la cui diffusione è necessaria per favorire la creazione di nuova conoscenza e lo sviluppo dell'economia, con il presente disegno di legge interviene quindi in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni pubbliche di cui è titolare nonché di quelle degli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza.

Il testo è articolato in 4 articoli che vengono di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge. Per promuovere una partecipazione informata dei cittadini e creare nuove opportunità economiche, l'amministrazione regionale, nonché gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, promuovono:

- il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza e totale accessibilità alle informazioni pubbliche;

SECRETARIO  
Cappella

- la pubblicazione dei documenti e dati pubblici in formato aperto e liberamente riutilizzabile;
- lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

L'articolo 2 contiene le definizioni rilevanti ai fini della presente legge, compatibili con quanto già stabilito dalla normativa vigente ( legge 241/1990, DPR 445/2000, d.lgs. 82/2005; d. lgs. 36/2006).

L'articolo 3 disciplina l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati e delle informazioni: sancisce che la Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i dati pubblici e le informazioni di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti. La norma prevede altresì un generale principio di riutilizzabilità dei dati del settore pubblico. L'accessibilità e il riutilizzo devono avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto d'autore e di proprietà industriale. Inoltre le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e delle informazioni, predisposte in ottemperanza al d. lgs. 36/2006, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e lucrativi, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 5.

L'articolo 4, stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, verranno definiti gli aspetti tecnici e le modalità applicative. Tale articolo prevede anche che la legge non comporti oneri finanziari per l'amministrazione regionale e gli enti descritti in precedenza.



IL SEGRETARIO  
*[Handwritten signature]*

## Disegno di legge

**"Norme in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e locale."**

### Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Siciliana, gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale 5 aprile 2011 n. 5, assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici di cui sono titolari o da essi detenuti in modalità digitale.
2. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica, di favorire la partecipazione dell'intera collettività ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, le amministrazioni di cui al comma 1 promuovono:
  - a) il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza e totale accessibilità alle informazioni pubbliche;
  - b) la pubblicazione dei documenti e dati pubblici in formato aperto e liberamente riutilizzabile;
  - c) lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

### Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque non soggetti a limitazioni di privacy e sicurezza;
  - b) dato della pubblica amministrazione: l'insieme dei dati raccolti, prodotti e gestiti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali dalla Amministrazione Regionale, dagli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, dagli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché dagli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza;
  - c) documento della pubblica amministrazione: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
  - d) dati aperti (open data): formato "aperto" con cui le informazioni e i dati digitali possono essere trasmessi, distribuiti e scambiati sul Web. Per essere aperti i dati devono presentare le seguenti caratteristiche:



IL SEGRETARIO

*Cipriotti*

- Completati. I dati devono comprendere tutte le componenti che consentano di esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in Rete.
  - Primari. Le risorse digitali devono essere strutturate in modo tale che i dati siano presentati in maniera sufficientemente "granulare", in modo che possano essere utilizzate dagli utenti per integrarle e aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale;
  - Tempestivi. Gli utenti devono essere messi in condizione di accedere e utilizzare i dati presenti in Rete in modo rapido e immediato, massimizzando il valore e l'utilità derivanti da accesso e uso di queste risorse;
  - Accessibili. L'accessibilità fa riferimento alla possibilità di fruizione e utilizzo delle risorse digitali "open" per tutti gli utenti, direttamente attraverso i protocolli internet, senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta ufficiale. I dati "liberi", inoltre, devono essere trasmissibili e interscambiabili tra tutti gli utenti direttamente in Rete;
  - Leggibili da computer. Per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione dei contenuti digitali, è necessario che i dati siano machine-readable, ovvero processabili in automatico dal personal computer;
  - Non proprietari. In un modello "open" gli utenti devono poter utilizzare e processare i dati attraverso programmi, applicazioni e interfacce non proprietarie, aperte e solitamente installate su PC. Al contempo, i dati devono essere pubblicati e riusabili in formati semplici e generalmente supportati dai programmi più utilizzati dalla collettività digitalizzata;
  - Liberi da licenze che ne limitino l'uso. Ai dati pubblicati in Rete in versione "open" non possono sottendere copyright o diritti intellettuali, né tantomeno brevetti che possano limitarne l'accesso e soprattutto l'utilizzo e il riuso degli utenti. Inoltre, i dati sono "aperti" se viene garantita agli utenti qualsiasi modalità di utilizzo, anche a scopi commerciali;
  - Riutilizzabili. Affinché i dati siano effettivamente "liberi", gli utenti devono essere messi in condizione di riutilizzare e integrare i dati, fino a creare nuove risorse, applicazioni, programmi e servizi di pubblica utilità per la comunità di utenti;
  - Ricercabili. Un modello "open" dei contenuti in formato digitale deve assicurare agli utenti l'opportunità di ricercare con facilità e immediatezza dati e informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di ricerca ad hoc, come database, cataloghi e searchengine;
  - Permanenti. Le peculiarità fino ad ora descritte devono caratterizzare i dati nel corso del loro intero ciclo di vita sul Web.
- d) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare l'amministrazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.
- e) formato proprietario (o chiuso): si intende qualsiasi formato di archivio dati le cui specifiche tecniche non siano di pubblico dominio o non siano disponibili gratuitamente, ovvero siano soggette a restrizioni basate sui diritti d'autore.



IL SEGRETARIO  
*Offici*

Art. 3. (Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati e delle informazioni)

1. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formato aperto secondo gli standard internazionali.
2. I documenti e i dati di cui al comma 1 sono gratuitamente accessibili tramite la rete internet, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa vigente in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.
3. Le licenze per il riutilizzo dei documenti e dati pubblici, predisposte in ottemperanza al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 operano per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori.

Art. 4. (Provvedimenti di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa Delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore Regionale per l'Economia, di concerto con l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e per la Funzione Pubblica, verranno definiti:
  - a) i dati, le informazioni e i documenti pubblici che devono essere oggetto di immediata pubblicazione in formato aperto (open);
  - b) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti pubblici, che devono essere oggetto di pubblicazione in formato aperto (open) in futuro;
  - c) le modalità per la pubblicazione degli open data sui portali delle amministrazioni di cui comma 1 dell'articolo 1;
  - d) le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;
  - e) l'individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale non è gratuita;
  - f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;
  - g) le modalità per la presentazione del reclamo di cui all'articolo 4 nonché per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente.
2. La presente legge non comporta oneri finanziari per le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

L'ASSESSORE

La presente legge regionale sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Siciliana.



IL SEGRETARIO

*Offici*